

BAREL MALVESTIO & ASSOC
STUDIO LEGALE

Comune di Sommacampagna Verona		
26 NOV 2009		
Nr.0017086	Titolarlo	
	6	9



Avv. BRUNO BAREL
Avv. MASSIMO MALVESTIO
Avv. GUIDO MASUTTI
Avv. ANTONELLA LILLO
Avv. VINCENZO PELLEGRINI
Avv. PAOLO CORLETTI
Avv. RICCARDO MANFRINI
Avv. DIEGO SIGNOR
Avv. MARCO ZANON
Avv. EMILIO CAUCCI
Avv. STEFANIA STEFAN
Avv. NICOLETTA GAZZA
Avv. VITTORIO TITOTTO
Avv. MARA BUSOLIN
Avv. MARIO FANZAKINO
Avv. MARZIA MARCHETTO
Avv. LUCA MILANESE
Avv. ALICE PELLEGRINI
Avv. LAURA COVRE
Avv. ANDREA V. FAVARO
Avv. FRANCESCO NOVELLO
Avv. VITTORIO TONELLATO
Avv. ANDREA G. FAVARO
Avv. ALBERTO SANSON
Avv. ELISABETTA CADAMURO
Avv. MARCO SEGAT
Avv. ALESSANDRO ALFANO
Avv. MICHELE BETTIN
Avv. OLGA RILAMPA
Avv. ALEX LOVISA
Avv. ALBERTO DAL BELLO
Avv. SANDRO DE NARDI

Spett.le
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Piazza Carlo Alberto
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

*alla cortese attenzione
del Sindaco dott. Gianluigi Soardi
e del geom. Lorenzo Gaspari*

URGENTE

raccomandata a/r.
anticipata via fax

Treviso, 24 novembre 2009

Oggetto: recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94 - D.G.R. 21.04.2009 n. 996.

Scrivo la presente a nome e per conto di Geo Nova s.p.a., che mi ha incaricato di tutelare i propri interessi e diritti in relazione all'iniziativa in oggetto.

L'inerzia di Codesta Amministrazione nel procedere secondo gli atti di affidamento della costruzione e gestione dell'impianto in oggetto è ingiustificabile ed ha già creato e continua a creare danni ingenti alla mia Assistita.

Si rammenta che l'affidamento, recante lo schema di Convenzione, è perfetto da oltre tre anni e parzialmente eseguito.

Non vi è alcuna altra formalità da compiere, se non il dovere del Responsabile del servizio di provvedere alla sottoscrizione e alla conseguente nomina della D.L.

L'inerzia è illecita e fonte di responsabilità, su cui non si intende soprassedere, stante la portata dei danni che stanno maturando in capo alla scrivente.

Al riguardo, si rammenta che, in linea con i principi di legge in materia, lo Statuto di Codesto Comune (art. 40) prevede che la *“responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente si sono obbligati per legge o per regolamento [...]”*.

Giungono peraltro voci da tempo che l'inerzia di questa Amministrazione sia determinata (non da quanto la stessa afferma nella corrispondenza intercorsa con la scrivente, ma) dal fatto che, per ragioni di carattere elettorale, dunque del tutto estranee all'interesse dell'Ente, Codesta Amministrazione starebbe cercando una qualche motivazione che abbia una parvenza di serietà per bloccare l'iniziativa. Si confida che ciò non sia vero, per la assoluta gravità delle responsabilità che deriverebbero da una simile ipotesi.

Vero è invece che il ritardo ha già procurato un grave pregiudizio alla mia Assistita, che ha effettuato tutto quanto richiesto, organizzato la propria attività, effettuato la progettazione, concluso un contratto d'appalto, assunto impegni verso terzi, rinunciato ad altre opportunità, sostenuto gli oneri per la presentazione di una garanzia finanziaria di 2,5 milioni di euro, eseguito la pulizia e le attività preliminari di cantiere su autorizzazione espressa del Sindaco.

Ciò nonostante, Codesta P.A. è perfettamente inerte o, ancor peggio, investe il proprio tempo nel cercare le ragioni per non adempiere ai propri doveri ed obblighi.

Il ritardo, oltre a creare un danno alla scrivente, crea un grave danno anche all'Ente, differendo l'incasso degli introiti ad esso spettanti, per importi pari a diversi milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra, si invita e diffida a trasmettere sin d'ora tutto il carteggio alla Corte dei Conti, sussistendo già ora, pacificamente, un pregiudizio maturato in capo al privato e in capo alla P.A. dipendente dall'inadempimento all'affidamento in oggetto.

Si rammenta che la denuncia costituisce obbligo in capo ad ogni singolo funzionario o amministratore, pena l'insorgere di una propria responsabilità erariale per titolo autonomo.

Con riserva di ogni diritto.

Distinti saluti.

avv. Vincenzo Pellegrini